

Edizione di martedì 13 novembre 2018

IVA

Data di emissione della fattura ed effettuazione dell'operazione

di **Sandro Cerato**

IVA

Casi di indetraibilità oggettiva dell'Iva

di **Luca Mambrin**

AGEVOLAZIONI

Servizio di Web cloud fuori dal Patent Box

di **Davide Albonico**

AGEVOLAZIONI

Partita la caccia ai mutui agevolati di Ismea

di **Luigi Scappini**

CRISI D'IMPRESA

Concordato in bianco

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

IVA

Data di emissione della fattura ed effettuazione dell'operazione

di **Sandro Cerato**

Per le **operazioni effettuate dal 1° luglio 2019**, l'[articolo 11 D.L. 119/2018](#), modificando l'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#), è previsto che la **fattura (elettronica o cartacea) può essere emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione**, determinandosi un possibile scollamento tra la **data di effettuazione** dell'operazione e quella di **emissione** della fattura.

È opportuno ricordare che **l'esigibilità dell'imposta** di regola coincide con il momento di effettuazione dell'operazione disciplinato dall'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#), che distingue in funzione della tipologia di operazione:

- per le **cessioni di beni mobili**, rileva la **data di consegna o spedizione**;
- per le **cessioni di beni immobili**, rileva la **data di stipula dell'atto**;
- per le **prestazioni di servizi**, assume rilievo il **momento di pagamento del corrispettivo**.

Per le **cessioni di beni** l'eventuale anticipato pagamento (in tutto o in parte) comporta l'effettuazione dell'operazione in relazione all'importo incassato, mentre in ogni caso all'anticipata emissione della fattura consegue l'**effettuazione dell'operazione**.

Prima delle citate modifiche normative (e comunque fino al 30 giugno 2019), la **data di emissione della fattura deve necessariamente coincidere con il momento di effettuazione dell'operazione** (salvo quanto previsto per la fattura differita).

La prassi dell'Amministrazione Finanziaria ha quindi sostenuto che, per rispettare tale regola, il documento deve essere emesso entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione.

È tuttavia del tutto ovvio che nel sistema della fattura cartacea è possibile inserire nel documento la **data di effettuazione dell'operazione** anche se la fattura è materialmente compilata (e consegnata alla controparte) qualche giorno successivo, fermo restando che il relativo debito Iva confluisce nella liquidazione del periodo di effettuazione dell'operazione (ed indicato nella fattura stessa).

Con l'avvento della fattura elettronica, il sistema cambia poiché **l'invio al Sdi del file Xml** porta con sé necessariamente una **data certa**, ragion per cui, al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori, il legislatore cambia le regole del gioco.

In particolare, è stabilito che a partire dal 1° luglio 2019 (per il primo semestre del 2019 è prevista invece la **mancata applicazione di sanzioni** se il documento è emesso entro il termine

per la liquidazione periodica) i termini di emissione della fattura non coincidono necessariamente con quelli di effettuazione dell'operazione, potendosi emettere la fattura (e quindi trasmetterla al Sdi) entro 10 giorni dal predetto momento di effettuazione.

Tuttavia:

- se la **fattura è emessa lo stesso giorno in cui è avvenuto il momento di effettuazione dell'operazione**, nel documento non deve essere indicato alcun elemento aggiuntivo (il giorno indicato nel campo "data" coincide con quello di trasmissione al Sdi);
- se la **fattura è invece emessa (e quindi trasmessa al Sdi) in un momento successivo rispetto alla data di effettuazione dell'operazione** (e comunque entro i 10 giorni) la nuova lett. g-bis) dell'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) richiede che sia specificata, oltre alla data di emissione, anche la diversa **data di effettuazione dell'operazione**.

Ad esempio, per una prestazione di servizi incassata il **25 luglio 2019**, con trasmissione della fattura il **4 agosto 2019**, deve essere indicata nel file Xml anche la data del 25 luglio 2019 (resta fermo l'obbligo di far confluire l'Iva a debito nella liquidazione di luglio 2019).

Tale obbligo riguarda non solo le **fatture immediate**, bensì **anche quelle differite, poiché la nuova lett. g-bis) non contiene alcuna distinzione in tal senso**.

Tuttavia, per le fatture differite lo scollamento tra data di effettuazione dell'operazione e data di emissione della fattura è "plurimo" poiché a fronte di "n" consegne documentate da Ddt è emessa una sola fattura riepilogativa.

Ciò porta a ritenere che nella fattura dovranno essere indicate **tutte le date di effettuazione delle singole consegne** per le quali è stato emesso il documento di trasporto.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E
L'ORGANIZZAZIONE DI STUDIO**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Casi di indetraibilità oggettiva dell'Iva

di Luca Mambrin

In **deroga** ai principi di carattere generale in materia di **detrazione dell'iva** sugli acquisti, per alcune tipologie di beni e servizi sono previste limitazioni (totali o parziali) al **diritto alla detrazione**: si tratta delle ipotesi di **indetraibilità oggettiva** di cui all'**articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972**.

Aeromobili e relativi componenti – [articolo 19-bis1, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#)

Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di **aeromobili** nonché dei relativi **componenti e ricambi**, ad **esclusione** dei casi in cui tali beni:

- **formino l'oggetto dell'attività propria dell'impresa** (come nel caso in cui l'impresa commercializza aeromobili o li noleggia a terzi);
- **siano utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa** (ad esempio nel caso di compagnia aerea che effettua un servizio di trasporto merci o persone).

La detraibilità dell'iva è in ogni caso **esclusa** per i professionisti.

Beni di lusso, navi e imbarcazioni da diporto – [articolo 19-bis1 lett. b\), D.P.R. 633/1972](#)

Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione **dei beni indicati nella tabella B) allegata al decreto Iva**, delle **navi** e delle **imbarcazioni da diporto** nonché dei relativi componenti e ricambi, ad **esclusione del caso in cui tali beni formino l'oggetto dell'attività propria dell'impresa**.

La detraibilità dell'iva è in ogni caso **esclusa** per i professionisti.

Veicoli stradali a motore – [articolo 19-bis1 lett. c\), D.P.R. 633/1972](#)

Per l'individuazione dei **veicoli stradali a motore** soggetti alle limitazioni previste dalla **lett. c)** dell'articolo 19-bis 1 non si deve fare riferimento alla classificazione prevista dal Codice della strada, ma ai **veicoli a motore**, diversi dai trattori agricoli o forestali:- normalmente adibiti al **trasporto stradale di persone o beni**;- la cui **massa massima autorizzata non supera 3.500 kg**;- il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, **non è superiore a otto**.La detrazione dell'Iva sull'acquisto (o sull'importazione) e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del:- **40%** se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

- **100%** nel caso invece siano utilizzati esclusivamente nell'attività.

Per gli **agenti e i rappresentanti di commercio** e per coloro per i quali i veicoli **formano l'oggetto dell'attività propria dell'impresa** (concessionarie di autoveicoli, leasing o noleggio) **non si applica la limitazione forfetaria** della detrazione: per tali soggetti viene riconosciuta la **detrazione integrale dell'Iva** nei limiti del criterio generale dell'inerenza, ovvero in funzione dell'utilizzo del bene per l'esercizio dell'attività.

Le medesime regole e limitazioni si applicano all'acquisto o all'importazione di **carburanti e lubrificanti** nonché alle prestazioni di **custodia, manutenzione, riparazione e impiego**, e **pedaggi per il transito stradale**.

Trasporto di persone – [articolo 19-bis1 lett. e\), D.P.R. 633/1972](#)

Non è ammessa in detrazione l'iva sulle **prestazioni di trasporto di persone** (ad esempio sugli acquisti di biglietti per viaggi in treno, nave, aereo) salvo che non formino l'oggetto dell'attività propria dell'impresa. Nella [risoluzione 361729/1979](#) l'Agenzia ha chiarito che, nel caso di contratto stipulato tra l'impresa ed il vettore per il trasporto di propri operai per raggiungere lo stabilimento di produzione, l'iva indicata in fattura è detraibile, in quanto non si tratta di **un servizio di trasporto ma di un contratto di appalto**.

Alimenti e bevande – [articolo 19-bis1 lett. f\), D.P.R. 633/1972](#)

Non può essere portata in detrazione **l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande** ad esclusione dei casi in cui tali beni:

- formino **l'oggetto dell'attività propria dell'impresa**;
- siano destinati alla **somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali**;
- siano stati acquistati per essere distribuiti in **distributori automatici collocati nei locali dell'impresa**;
- siano **destinati ad omaggio**, se di costo unitario inferiore ad euro 50.

Spese di rappresentanza – [articolo 19-bis1 lett. h\), D.P.R. 633/1972](#)

Non è ammessa la detrazione dell'iva per **l'acquisto di beni o servizi qualificati come spese di rappresentanza**, ad **esclusione** delle spese sostenute per **l'acquisto di beni di valore inferiore ad euro 50**.

Secondo la definizione fornita dall'**articolo 1 D.M. 19.11.2008** si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese:

- per **erogazioni a titolo gratuito** di beni e servizi;
- effettuate con finalità **promozionali o di pubbliche relazioni**;
- il cui sostenimento risponda a criteri di **ragionevolezza** in funzione dell'obiettivo di

- generare anche potenzialmente **benefici economici** per l'impresa;
- siano **coerenti con pratiche commerciali di settore**.

Costituiscono, in particolare, **spese di rappresentanza**:

- le **spese per viaggi turistici** in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
- le spese per **feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento** organizzati in occasione:
 - di **ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose**;
 - **dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa**;
 - di **mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa**;
- ogni altra spesa per beni e servizi **distribuiti o erogati gratuitamente**, ivi inclusi i **contributi erogati gratuitamente per convegni**, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

Immobili abitativi – [articolo 19-bis1 lett. i\), D.P.R. 633/1972](#)

È indetraibile l'Iva relativa:

- all'**acquisto di fabbricati o porzione di fabbricati a destinazione abitativa**;
- alla **locazione, manutenzione, recupero e gestione degli stessi**.

La norma che prevede l'indetraibilità dell'imposta **non si applica**:

- per le imprese **che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività la costruzione di fabbricati abitativi**;
- per i soggetti che esercitano **l'attività esente di locazione con l'applicazione del pro-rata**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



AGEVOLAZIONI

Servizio di Web cloud fuori dal Patent Box

di **Davide Albonico**

Come noto, il “**Patent Box**”, introdotto nell’ordinamento nazionale dall’[articolo 1, commi 37 – 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (c.d. Legge di Stabilità 2015), prevede un **regime opzionale di tassazione** per i **redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali**.

Rientrano, in particolare, nell’ambito dell’agevolazione i redditi derivanti dall’utilizzo di **software protetto da copyright**, di **brevetti industriali**, di **disegni e modelli** e di **processi, formule e informazioni** relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico **giuridicamente tutelabili**, nonché dall’**utilizzo congiunto di due o più dei suddetti beni immateriali**, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

Come indicato nella relazione illustrativa, il regime ha il preciso obiettivo di rendere il **mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti** nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana, in quanto:

- **incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero** da imprese italiane o estere;
- **incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia**, evitandone la ricollocazione all’estero;
- **favorisce l’investimento in attività di ricerca e sviluppo**.

Con la **risposta n. 52 del 25 ottobre 2018**, l’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese, in risposta ad uno specifico **interpello**, è intervenuta nuovamente sul **perimetro dei beni immateriali agevolabili** che ha, fin dall’introduzione della norma, destato numerosi dubbi e difficoltà di individuazione.

In particolare, nel caso in oggetto, la società istante Alfa, che **sviluppa, vende e mette in opera su piattaforma web configuratori di prodotti grafici**, e che ha iniziato a **sperimentare l’utilizzo del configuratore e dei relativi archivi su piattaforma web**, ottiene principalmente tre tipologie differenti di **ricavi**:

1. quelli riconducibili, **mediante licenza iniziale**, alla **concessione in uso dei software**, che possono essere fisicamente installati nelle postazioni utilizzate dal cliente oppure utilizzati attraverso l’accesso a una piattaforma **web cloud**;
2. quelli riconducibili alla **realizzazione e alla concessione in uso di implementazioni e personalizzazioni dei software sulla base delle specifiche richieste** avanzate dal singolo

cliente;

3. ricavi aggiuntivi riconducibili ad **attività di assistenza e/o manutenzione**.

Alfa, che intende esercitare l'opzione per il *Patent Box*, chiede **se siano agevolabili i proventi derivanti dalla concessione in uso del software realizzato internamente**, il cui utilizzo avviene **tramite una piattaforma web cloud**, in luogo dell'installazione fisica sulla singola postazione di lavoro del cliente.

A parere dell'Agenzia, conformemente con la precedente [risoluzione 9 marzo 2017, n. 28/E](#) ed in osservanza al principio OCSE del c.d. *nexus approach*, **l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright** rientrano nel perimetro delle **attività di ricerca e sviluppo** rilevanti qualora rappresentino un esercizio esclusivo di una c.d. **prerogativa autoriale**, ovvero quando, contestualmente:

1. possono essere svolte in **via esclusiva dal proprietario del diritto**;
2. **accrescono il valore economico** del *software*;
3. sono finalizzati alla **realizzazione di una funzione, nuova rispetto al bene principale** e originale rispetto agli standard del settore, **giuridicamente tutelabile**;
4. sono il **frutto di un intervento unico nel suo genere** non riconducibile a funzioni già presenti nel *software*

Tra queste attività con prerogativa autoriale **non rientra il canone periodico per l'utilizzo di software applicativi in cloud** fornito dal proprietario dello stesso. Il canone per l'utilizzo del servizio *cloud* **remunera la sola connessione tecnica del software** allo stesso ed è quindi estraneo al perimetro di tutela del *software*.

Diversamente, i **canoni dovuti per la concessione in uso del software**, indipendentemente dalla modalità attraverso cui esso viene utilizzato (cd-rom, chiavetta USB, *cloud*), **rientrerebbero nel perimetro della tutela**.

Nonostante difatti, in linea di principio, il reddito ritraibile dalla **concessione in uso di un software** fornito anche per il tramite di un **servizio di collegamento informatico al web cloud** è riconducibile al regime agevolativo del **Patent Box**, quest'ultimo servizio, non essendo assimilabile a un'attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del *software*, **non rientra tra i ricavi agevolabili**.

Seminario di specializzazione

**PRIVACY: OPERATIVITÀ DELLA NORMATIVA E
MODULISTICA DI STUDIO**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Partita la caccia ai mutui agevolati di Ismea

di **Luigi Scappini**

A decorrere dallo scorso **23 ottobre** è possibile presentare l'istanza a **Ismea** per l'accesso a **mutui agevolati** e **contributi a fondo perduto** erogati, ai sensi del **D.Lgs. 185/2000**, come modificato con **D.L. 91/2017**, con il fine di **agevolare** e **sostenere** il **ricambio generazionale** e lo **sviluppo** dell'imprenditorialità agricola **under 40**.

A tal fine, in ossequio a quanto previsto dal Mef, di concerto con il Mipaaf, con l'**articolo 14 del decreto 18.01.2016**, Ismea ha provveduto all'emanazione delle "**Istruzioni Applicative**" con le quali sono definiti criteri e modalità di presentazione delle domande.

L'agevolazione, come anticipato, ha lo scopo di incentivare, da un lato, il ricambio generazionale attraverso il **subentro** da intendersi quale **cessione di una o più aziende**, a condizione che la **cessione** sia **totalitaria**, nei confronti di un'impresa a prevalente o totale partecipazione di **under 40**.

La cessione deve comportare, inoltre, il **trasferimento** della **responsabilità civile e fiscale** dell'azienda e deve avere a oggetto **tutti i terreni**, i **beni** e le **attrezzature** attinenti l'attività di impresa (comprendente delle scorte sia vive sia morte) nonché i **titoli Agea** e gli eventuali **diritti di produzione**.

Soggetti **agevolati** sono le **micro** e **pmi**, in **qualsiasi forma** giuridica costituite, che presentino **progetti** per lo **sviluppo** e il **consolidamento** dell'azienda in cui si intende subentrare, che siano **costituite da non più di 6 mesi** dalla data di presentazione della domanda, che **esercitino** esclusivamente **attività agricole** ex [articolo 2135 cod. civ.](#) e che siano **amministrate** e **condotte** da **giovani** di età compresa tra i **18** e i **40 anni** non compiuti alla data di presentazione della domanda e che rivestano la qualifica di **lap** o di **coltivatori diretti** e operare in Italia.

Nel caso in cui il richiedente rivesta la qualifica di **società**, è necessario che la stessa, per **oltre la metà** dei soci e delle quote di partecipazione sia in mano a **giovani** con i requisiti di età di cui sopra e che gli stessi la **amministrino**.

Infine, è necessario che il **richiedente** sia subentrato da non più di 6 mesi nell'azienda oggetto di agevolazione o che lo faccia entro 3 mesi dall'ammissione alla stessa.

Anche l'**impresa oggetto** di **cessione** deve rispettare determinati **parametri**, tra i quali, ad esempio, quello di esercitare, da **almeno 2 anni** alla data di presentazione della domanda, **attività esclusivamente agricola** ex [articolo 2135 cod. civ.](#)

L'**ampliamento** deve consistere in un intervento di **miglioramento**, **ammodernamento** o **consolidamento** di una realtà aziendale, rientrante tra le **micro** e le **pmi**, già esistente, che esercita esclusivamente un'attività agricola e che sia **sana** da un punto di vista **economico** e **finanziario**.

A tal fine, Ismea effettua un **monitoraggio** sull'ultimo **biennio**, verificando i **bilanci aziendali** e, se non presenti, i **modelli dichiarativi** nonché le **fatture** di vendita e acquisto. A tal fine, non rilevano i premi Pac e gli eventuali contributi.

L'agevolazione, sia nel caso di **subentro** sia in quello di **ampliamento**, consiste nell'erogazione di un **mutuo** agevolato a **tasso zero** per un importo complessivo non superiore al **75%** delle **spese ammissibili** che hanno un **tetto** massimo di **1.500.000 euro Iva esclusa**.

Limitatamente alle Regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, in **alternativa** ai mutui agevolati è prevista l'erogazione di un **contributo a fondo perduto** nel limite del **35%** della **spesa** ammissibile e di **mutuo a tasso zero** nel limite del **60%** delle **spese ammissibili**.

Il mutuo agevolato ha una **durata** compresa tra un minimo di **5** e un massimo di **15 anni** con **rate semestrali** costanti **posticipate** con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

È previsto che il **richiedente apporti** rispettivamente:

- almeno il **25%** delle **spese** di investimenti ammissibili in caso di **mutuo** o
- almeno il **5%** degli investimenti per i quali viene concesso il **contributo a fondo perduto**.

A **garanzia** del mutuo e/o contributo è richiesto un valore pari al **120%** del valore di mercato dei beni immobili oggetto dell'operazione.

Sono ammesse in particolare:

- **garanzie ipotecarie di primo grado** su beni oggetto di agevolazioni o su altri beni del richiedente o di terzi;
- **fidejussioni bancarie**.

La **domanda** di ammissione deve essere effettuata **esclusivamente** in via **telematica**.

In caso di esito positivo, le **agevolazioni** sono concesse **per stati di avanzamento lavori** che variano da un **minimo** di **3** a un **massimo** di **5**.

In particolare, il **primo SAL** deve obbligatoriamente essere rendicontato **entro 6 mesi** dalla **stipula** dei contratti; inoltre, **ogni SAL** deve avere un valore **non inferiore** al **10%** e **non superiore** al **50%** del valore complessivo dell'investimento. Fa **eccezione l'ultimo SAL** che **non**

può essere **superiore** al **10%**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



CRISI D'IMPRESA

Concordato in bianco

di **EVOLUTION**



La disciplina del concordato in bianco è contenuta nell'articolo 161 L.F. ed è stata introdotta nella Legge fallimentare tramite il D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012, traendo ispirazione dalla procedura di Reorganization del Chapter 11 del Bankruptcy Code statunitense. Successivamente, il D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013, lo ha significativamente modificato.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Crisi d'impresa", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le regole previste dalla Legge 134/2012 per accedere al concordato in bianco.

La Legge 134/2012 ha previsto l'introduzione di una fattispecie di concordato definita "concordato in bianco".

I **presupposti** per accedere a tale istituto sono gli stessi di quelli previsti per il **concordato preventivo**:

- **presupposto oggettivo?** rappresentato dallo stato di crisi dell'imprenditore (lo stato di crisi comprende anche lo stato di insolvenza);
- **presupposto soggettivo?** per poter accedere alla procedura, l'imprenditore deve essere fallibile e dunque possedere i requisiti di cui all'[articolo 1 L.F.](#) (*"imprese soggette al fallimento e concordato preventivo"*).

Tra i soggetti coinvolti per la realizzazione della procedura vengono distinti:

- il **Tribunale** competente rappresentato da quello in cui l'impresa ha la sua sede principale ([articolo 161 L.F.](#)). Tale organo si occupa di:

1. decidere in merito all'ammissione alla procedura e l'omologazione;
 2. valutare le situazioni sottoposte alla sua attenzione dal pre-commissario giudiziale;
 3. autorizzare il debitore al compimento di determinati atti di straordinaria amministrazione, a contrarre finanziamenti, a pagare debiti anteriori e a sciogliere o sospendere i contratti in corso.
- il **pre-commissario giudiziale**, il quale viene nominato (non obbligatoriamente) dal Tribunale, ha funzioni di vigilanza e controllo sull'attività del debitore, tra queste:
 1. controlla le scritture contabili messe a disposizione dal debitore;
 2. verifica che il debitore non abbia eseguito azioni di straordinaria amministrazione o non abbia contratto finanziamenti nel corso della procedura senza l'autorizzazione del Tribunale;
 3. supervisiona il debitore nel corretto adempimento degli obblighi informativi.
 - l'**attestatore** è un professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67 comma 3, lettera d\), L.F.](#)

Con il ricorso, sottoscritto dal debitore o dal rappresentante legale (nel caso in cui si tratti di una società), l'imprenditore chiede di accedere al concordato preventivo con riserva.

In esso il debitore dovrà:

- indicare i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione al concordato;
- dichiarare di non aver presentato, nei due anni precedenti, analogo ricorso il cui esito sia risultato infruttuoso;
- fornire (preferibilmente) cenni storici riguardo l'impresa e le cause che hanno determinato il dissesto.

Unitamente al ricorso, il debitore deve allegare i **bilanci approvati degli ultimi tre esercizi**, **l'elenco nominativo dei creditori** con l'indicazione dei rispettivi crediti e per le società, il **verbale di delibera dell'organo** che decide di presentare la domanda (redatto dal notaio).

A questo punto il **Tribunale**, una volta accertata la propria competenza, provvederà a **verificare**, innanzitutto che il debitore possieda i **requisiti** per accedere alla procedura e che il debitore nei due anni precedenti non abbia già presentato una domanda di concordato con riserva con esito infruttuoso, inoltre anche che la domanda presentata dalla società sia stata **deliberata** correttamente dall'organo amministrativo o dai soci in assemblea e che al ricorso siano stati **allegati** tutti i documenti.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Conferenza per volare, G. Basso / Freepress

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Istruzioni per diventare fascisti



Michele Murgia

Einaudi

Prezzo – 12,00

Pagine – 112

«Essere democratici è una fatica immane. Significa fare i conti con la complessità, fornire al maggior numero di persone possibile gli strumenti per decodificare e interpretare il presente, garantire spazi e modalità di partecipazione a chiunque voglia servirsene per migliorare lo stare insieme. Inoltre non a tutti interessa essere democratici. A dire il vero, se guardiamo all'Italia di oggi, sembra che non interessi più a nessuno, tanto meno alla politica. Allora perché continuiamo a perdere tempo con la democrazia quando possiamo prendere una scorciatoia più rapida e sicura? Il fascismo non è un sistema collaudato che garantisce una migliore gestione dello Stato, meno costosa, più veloce ed efficiente?» Dando prova di un'incredibile capacità dialettica, Michela Murgia usa sapientemente la provocazione, il paradosso e l'ironia per invitarci ad alzare la guardia contro i pesanti relitti del passato che inquinano il presente. E ci mette davanti a uno specchio, costringendoci a guardare negli occhi la parte più nera che alberga in ciascuno di noi.

Gli internazionalisti. Come il progetto di bandire la guerra ha cambiato il mondo



Oona A. Hathaway, Scott J. Shapiro


Neri Pozza

Prezzo – 25,00

Pagine – 672

Il 27 agosto 1928, nel sontuoso Salon de l'Horloge del ministero degli Esteri francese, alla presenza di rappresentanti di Stato provenienti da tutto il mondo, ha luogo l'evento che, nelle dichiarazioni dei suoi promotori, è destinato a segnare «una data nuova nella storia dell'umanità»: la Signature du pacte générale de renonciation à la guerre. Maestro di cerimonie è Aristide Briand, ministro degli Esteri francese, vincitore nel 1926 del premio Nobel per la pace per essere stato il mediatore degli accordi di Locarno, un insieme di intese volte a impedire alle maggiori potenze europee di farsi guerra l'un l'altra. Assieme al suo omologo americano, Frank Kellogg, il segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, nei due anni precedenti, Briand si è lungamente adoperato per diffondere lo «spirito di Locarno» nel mondo intero. La firma del trattato, che segna la fine della «guerra egoista e volontaria», è annunciata dal ministro degli Esteri francese con toni solenni e trionfalistici. Il patto viene presentato come «un attacco al male nella sua stessa radice» poiché toglie alla guerra «la sua legittimità». Undici anni dopo, tuttavia, quasi tutti gli Stati accorsi a Parigi per rinunciare alla guerra si ritrovano in guerra, nel conflitto più letale che la storia conosca. Dal 1945 in poi il documento, noto come patto Briand-Kellogg, diventa perciò oggetto di aperta derisione: viene definito «puerile, semplicemente puerile» da strateghi della guerra fredda come George Kennan, «singolarmente vacuo» da storici come Ian Kershaw, «una roba ridicola» da diplomatici come Kenneth Adelman. Un trattato dunque destinato a figurare nel fatuo libro dei sogni dell'umanità? La tesi contenuta in questa pagine è che l'accordo di Parigi sia tutt'altro che un'illusione perduta. Proibendo agli Stati di ricorrere alla guerra per risolvere i contenziosi, i rappresentanti di Stato riunitisi nella capitale francese nel 1928 non soltanto sancirono la fine dell'ordinamento giuridico adottato nel XVII secolo dagli Stati europei, ma diedero il via a una cascata di eventi che avrebbe portato alla nascita del moderno ordine globale. A quella nuova mappa del mondo caratterizzata dalla rivoluzione dei diritti umani, dall'uso delle sanzioni economiche quale strumento di applicazione della legge e dall'incremento esponenziale delle organizzazioni internazionali che regolano oggi un gran numero di aspetti della nostra vita quotidiana. Attraverso una minuziosa analisi delle relazioni internazionali dal XVII secolo in poi, e del pensiero di grandi giuristi come Grozio e Carl Schmitt, Gli internazionalisti è un libro indispensabile per comprendere il nostro presente e, ad un tempo, un'opera che mostra come la forza delle idee sia capace di plasmare il mondo.

La vedova Couderc



George Simenon


Adelphi

Prezzo – 12,00

Pagine- 169

La parte centrale del romanzo è sorretta dalla tensione fortissima che scaturisce dal complesso rapporto tra i personaggi e che, per fare un paragone, ricorda quella, quasi insostenibile, del romanzo Misery di Stephen King (lo scrittore prigioniero della sua ammiratrice pazza). Una situazione senza vie d'uscita»

Phineas Finn



Anthony Trollope

Sellerio

Prezzo – 20,00

Pagine – 936

Phineas Finn è il secondo dei romanzi trollopiani appartenente al cosiddetto Ciclo Politico. A differenza degli altri romanzi e degli altri cicli in cui è difficile individuare l'attore principale,

qui chi sia sotto la lente di ingrandimento è chiaro. Questo romanzo è il corposo, minuzioso, opulento ritratto di un giovane che si forma alla maturità, in cammino verso l'affermazione politica. E quanto lo scopo generale dell'autore sia quello di raffigurare senza giudizio tipi e ambienti, e anche una città, Londra, risalta nel fatto che Phineas è soltanto una brava persona senza eccessi, un «gentiluomo» che merita un ragionevole rispetto. E che incontrerà, perdonata qualche pecca, l'approvazione del lettore. L'autore lo dipinge obiettivamente, così lo inquadra da vari punti di vista; il proprio ovviamente, ma anche quello delle tante persone che l'eroe incontra: opinioni, esperienze e pettegolezzi che si rimandano a vicenda come in un gioco di specchi. Quando Phineas arriva dalla provincia irlandese a Londra, eletto al Parlamento grazie a una congiuntura favorevole, cerca appoggi perché la carica di parlamentare allora nel Regno Unito non era retribuita e lui aveva quindi bisogno di un reddito all'altezza. Frequenta perciò vari ambienti e si incontra con le tre dame che di molti di questi sono, per così dire, le registe (e in qualche modo lo diventano anche della sua vita). L'allargarsi del quadro d'insieme, dalla provincia irlandese alla metropoli centro del mondo, dalla vita privata alla stagione eccitante e dinamica dell'apprendistato politico-mondano, consente a Trollope di fare, non senza una taciuta e quasi repressa punta critica, quello che sa meravigliosamente fare e lo ha posto, assieme a Dickens e Thackeray, tra i sommi scrittori vittoriani: raccontare l'avventura dell'ordinario.

Eroi senza gloria



Liviu Rebreanu

Marsilio editore

Prezzo – 13,00

Pagine – 144

Nei tre racconti, ambientati durante la Prima guerra mondiale, il conflitto armato è allo stesso tempo specchio e origine di lacerazioni interiori, che si risolvono solo con la morte. La guerra non è mai spettacolo tragico o grandioso, e i soldati non sono mai eroi, ma semplici individui costretti a misurarsi con un destino ineluttabile. La danza della morte narra un'accesa contesa tra due soldati, decisa dalle pallottole nemiche che colpiscono entrambi a morte. La catastrofe

mette in scena il conflitto di coscienza che il protagonista deve affrontare combattendo i suoi «fratelli» rumeni, a cui è legato per lingua ed etnia. I?ic ?trul, disertore, capolavoro della prosa breve rumena, si interroga sugli obblighi e sul senso di appartenenza dei cittadini di fede ebraica a uno Stato nazionale che sembra escludere al suo interno ogni diversità.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)